



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sull'obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell'AVS/AI/IPG/PC/AF

Valida dal 1° luglio 2006

Stato: 1° gennaio 2008

318.107.06 i COSCD

2.09

Premessa

Il 24 maggio 2006 il Consiglio federale ha fissato al 1° luglio 2006 l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza (LTras) e delle relative disposizioni di esecuzione (ordinanza sulla trasparenza, OTras). Gli organi di esecuzione dell'AVS e dell'AI sono stati informati in merito alla fine del giugno 2006 mediante una lettera (allegati inclusi).

Il presente supplemento comprende le modifiche apportate ai N. 1, 1.1 (nuovo) e 4. Inoltre sono stati aggiunti gli allegati 2–4 (nuovi), che contengono documenti utili per l'applicazione della nuova legge.

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2008

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge contro il lavoro nero, l'[articolo 50a LAVS](#) è stato completato da un secondo capoverso che autorizza gli organi delle assicurazioni sociali a comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero. Il presente supplemento contiene questa nuova eccezione all'obbligo del segreto, che va menzionata nella circolare. Inoltre, visto che anche la LPC è stata riveduta (con effetto dal 1° gennaio 2008), un rinvio a questa legge è stato adeguato per tenere conto della nuova numerazione degli articoli. Le singole modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/08 sotto il rispettivo numero marginale.

Indice

Abbreviazioni	6
1. Campo d'applicazione	8
2. Competenza	8
3. Obbligo del segreto	9
3.1 Principio	9
3.2 Eccezioni.....	9
3.21 Principio	9
3.22 Eccezioni su richiesta scritta e motivata	9
3.23 Altre eccezioni.....	11
3.24 Comunicazione dei dati nell'ambito della lotta contro il lavoro nero	12
3.25 Trasmissione dei dati con il consenso degli interessati.....	12
3.26 Dati non personali	12
4. Consultazione degli atti e comunicazione dei dati.....	13
4.1 In generale	13
4.2 Modalità della consultazione degli atti.....	13
4.21 Trasmissione degli atti	13
4.22 Condizioni e riserve	13
4.3 Momento della consultazione degli atti	14
4.4 Limitazioni	14
4.41 In caso di eccessive difficoltà amministrative	14
4.42 In caso d'informazioni relative a referti medici e di consultazione di incarti medici	14
4.43 In caso di estratti di CI	15
4.44 In caso di documenti interni	15
4.45 In caso di atti appartenenti a terzi	16
5. Emolumenti	16
6. Rimedi giuridici	17
7. Entrata in vigore	17
Allegato 1 Modello di procura secondo il N. 37	18
Allegato 2 Raccomandazioni all'attenzione delle casse di compensazione professionali	19

Allegato 3 Modello di presa di posizione giusta l'articolo 12 capoverso 4 LTras.....	21
Allegato 4 Modello di decisione	24

Abbreviazioni

AF	Assegni familiari nell'agricoltura
AI	Assicurazione invalidità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CI	Conto individuale
INSAI	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
IPG	Ordinamento delle indennità di perdita di guadagno
KS Regress AHV	Kreisschreiben über die Aufgaben der Ausgleichskassen bei der Ausübung des Rückgriffs auf haftpflichtige Dritte (d/f)
KS Regress IV	Kreisschreiben über die Aufgaben der IV-Stellen bei der Ausübung des Rückgriffs auf haftpflichtige Dritte (d/f)
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LAF	Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura
LIPG	Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
LLN	Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero)
LPC	Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI

LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale
LTras	Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione
N.	Numero marginale
OAI	Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
OPC	Ordinanza sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
OPGA	Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
PC	Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
RCC	Rivista per le casse di compensazione AVS
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VSI	Pratique VSI (f/d)

1. Campo d'applicazione

- 1
1/08 La presente circolare disciplina la comunicazione dei dati e la consultazione degli atti per i terzi estranei alla procedura amministrativa nonché per le persone e gli istituti interessati, compresi i loro rappresentanti. Con riserva di disposizioni derogatorie di convenzioni sulla sicurezza sociale concluse con altri Stati, essa è applicabile all'AVS ([art. 49a–50a LAVS](#)), all'AI ([art. 66 cpv.1](#) e [66a LAI](#)), alle IPG ([art. 29](#) e [29a LIPG](#)), agli AF ([art. 25 LAF](#)) e alle PC ([art. 26 LPC](#)). Il termine assicurazione figurante nel presente testo designa questi rami assicurativi.
- 1.1 La circolare non disciplina invece la comunicazione dei dati in relazione con la concessione del diritto di accesso a documenti ufficiali ai sensi della legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras). Per principio detta legge non si applica agli organi cantonali.
- 2 La circolare non disciplina neanche la comunicazione dei dati tra i vari organi delle assicurazioni (casce di compensazione AVS, organi dell'AI, Ufficio centrale di compensazione) né la comunicazione d'informazioni ad organi d'esecuzione, ed eventualmente ad altri interessati, affinché questi possano esaminare le possibilità d'integrazione offerte dall'AI e assicurarne l'applicazione, nella misura in cui le direttive dell'UFAS sono determinanti. Lo stesso vale per la collaborazione tra gli uffici PC e la Pro Infirmis, la Pro Juventute e la Pro Senectute ([art. 53 OPC](#)).

2. Competenza

- 3 L'UFAS, le casce di compensazione AVS, gli uffici AI e gli uffici PC sono competenti per la comunicazione dei dati e la consultazione degli atti. Le domande indirizzate ad altre istituzioni devono essere trasmesse agli organi summenzionati secondo l'argomento.

3. Obbligo del segreto

3.1 Principio

- 4 Con riserva del campo d'applicazione della LTras (v. N. 1.1), le persone incaricate dell'applicazione dell'assicurazione o di controllarne e vigilarne l'applicazione sono tenute a mantenere il segreto nei confronti di terzi sulle constatazioni e sulle osservazioni fatte. Sono considerati terzi anche gli uffici amministrativi nonché le istituzioni e le associazioni dell'assistenza privata, a condizione che non siano chiamati a collaborare all'istruzione della domanda oppure all'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione dell'AI (cfr. N. 2).
- 5 Chiunque viola intenzionalmente l'obbligo del segreto è punibile ai sensi dell'[articolo 87 LAVS](#).

3.2 Eccezioni

3.21 Principio

- 6 Solo i dati necessari allo scopo indicato dal richiedente saranno comunicati. In caso di comunicazione espressamente prevista dalla legge, questo scopo deve essere conforme a quanto stabilito in quest'ultima.

3.22 Eccezioni su richiesta scritta e motivata

- 7 Con riserva dei N. 6 e 35 e purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi competenti (N. 3) sono autorizzati in casi particolari a comunicare dati e a permettere la consultazione degli atti o a trasmettere materiale agli interessati menzionati qui di seguito se questi ne fanno richiesta scritta e motivata:
- 8 – agli organi di aiuto sociale nella misura in cui i dati sono necessari per fissare le prestazioni, modificarle o esigerne la restituzione oppure per evitare che vengano effettuati versamenti ingiustificati;

- 9 – ai tribunali civili nella misura in cui i dati sono necessari per discernere in materia di diritto di famiglia, ossia di diritto del divorzio, matrimoniale e di filiazione, o in materia di diritto successorio;
- 10 – ai tribunali penali e agli organi d'inchiesta penali nella misura in cui i dati sono necessari per accertare un crimine o un delitto;
- 11 – agli uffici di esecuzione giusta gli [articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento \(RS 281.1\)](#) qualora i dati relativi al reddito, alla sostanza e ai crediti del debitore sono necessari in caso di esecuzione forzata o fallimento;
- 12 – alle autorità fiscali nella misura in cui i dati sono necessari per applicare le leggi fiscali;
- 13 – a terzi responsabili e ai loro assicuratori coinvolti
 - qualora prestazioni dell'AVS e/o dell'AI siano state rese note secondo le circolari sui regressi AVS o AI
 - nella misura in cui i dati sono necessari per accertare un diritto di regresso e la procedura di ricorso non è ancora conclusa;
- 14 – a istituti di assicurazione, autorità e tribunali stranieri nell'ambito delle convenzioni sulla sicurezza sociale;
- 15 – agli organi di un'altra assicurazione sociale soggetta alla LPGA nella misura in cui i dati sono necessari per determinare, modificare o richiedere la restituzione delle prestazioni, per evitare versamenti ingiustificati o per fissare e percepire contributi o per far valere i regressi contro terzi responsabili ([art. 32 LPGA](#)), in particolare gli organi delle assicurazioni seguenti:
 - assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
 - assicurazione sociale malattie
 - assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
 - assicurazione militare

3.23 Altre eccezioni

- 16 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga possono ottenere dati, consultare atti o ricevere materiale i seguenti organi:
- 17 – gli altri organi incaricati dell'applicazione della stessa legge e di controllarne o vigilarne l'applicazione (N. 3) nella misura in cui i dati sono necessari per adempiere ai compiti loro assegnati per legge;
- 18 – gli organi di un'altra assicurazione sociale nella misura in cui l'obbligo di comunicare i dati risulti da una legge federale, in particolare:
- gli istituti di previdenza, il fondo di garanzia e le autorità di vigilanza ai sensi della LPP qualora i dati siano necessari al rilevamento dei datori di lavoro, alla fissazione, modifica o richiesta di restituzione di prestazioni, o se sono necessari per evitare che vengano effettuati versamenti ingiustificati, per fissare e assegnare sussidi o premi oppure per il ricorso contro terzi responsabili ([art. 87 LPP](#));
 - l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nel caso in cui i dati siano necessari per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ([art. 98 LAINF](#));
- 19 – gli organi della statistica federale giusta la [legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale \(RS 431.01\)](#);
- 20 – le autorità d'inchiesta penale, qualora la denuncia o la prevenzione di un crimine lo richieda (in tal caso previa comunicazione all'UFAS) o qualora si tratti di denunciare un delitto o una contravvenzione ai sensi degli [art. 87–91 LAVS](#);
- 21 – gli organi incaricati d'applicare la [legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare \(RS 661\)](#) nella misura in cui i dati sono necessari per stabilire l'assoggettamento alla tassa, l'esenzione dalla tassa, la riscossione, l'esazione e il rimborso della tassa ([art. 24 LTEO](#)), in particolare l'identità delle persone in questione, le indicazioni dei controlli militari e del servizio civile, le in-

dicazioni che giustificano una riduzione della tassa e le indicazioni sulla salute;

- 22 – le autorità fiscali nella misura in cui i dati riguardano l'assegnazione di rendite AI e sono necessari per l'applicazione delle leggi fiscali ([art 66a cpv. 1 lett. a LAI](#)).

1/08 **3.24 Comunicazione dei dati nell'ambito della lotta contro il lavoro nero**

- 22.1 I dati necessari per la lotta contro il lavoro nero possono
1/08 essere comunicati giusta gli [articoli 11 e 12 della legge federale del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero \(RS 822.41\)](#)

3.25 Trasmissione dei dati con il consenso degli interessati

- 23 Oltre alle persone e istituzioni summenzionate i dati possono essere comunicati anche a terzi nella misura in cui la persona interessata o il suo rappresentante legale ha rilasciato per iscritto un consenso senza riserve. Qualora la richiesta di dati riguardasse più persone, il consenso di ognuna di loro sarebbe necessario.
- 24 Se non dovesse essere possibile ottenere il consenso della persona interessata, i dati potrebbero essere comunicati solo qualora le circostanze permettano di presumere che ciò sia nell'interesse della persona assicurata.

3.26 Dati non personali

- 25 I dati che non riguardano una determinata o determinabile persona possono essere comunicati a terzi nella misura in cui vi sia un interesse che lo giustifichi.

4. Consultazione degli atti e comunicazione dei dati

4.1 In generale

- 26 Le persone autorizzate a consultare gli atti possono farsi rappresentare; il loro rappresentante deve presentare una procura scritta. Rimane riservato il N. 37.
- 27 Gli atti o i dati vanno forniti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Se la consultazione degli atti viene negata o limitata, si deve informarne il richiedente entro lo stesso termine. Se non è possibile consegnare gli atti o i dati entro 30 giorni, l'ufficio competente avverte il richiedente indicandogli il termine entro cui gli verranno forniti.

4.2 Modalità della consultazione degli atti

4.21 Trasmissione degli atti

- 28 Gli organi competenti ai sensi del N. 3 inviano gli originali o le copie oppure mettono l'incarto a disposizione del richiedente per consultazione, il quale non può essere obbligato senza il suo accordo a consultare i suoi atti sul posto.
- 29 Gli atti originali non devono essere inviati all'estero.
- 30 Gli atti possono essere inviati in copia originale agli organi dell'assicurazione, alle autorità ed ai tribunali, agli assicuratori responsabilità civile secondo il N. 13 nonché agli avvocati che rappresentano una persona autorizzata a consultare gli atti.

4.22 Condizioni e riserve

- 31 Per la consegna degli atti (incluse le copie) sono poste le condizioni seguenti:
- gli atti originali dovranno essere rinviati per raccomandata entro il termine impartito;
 - senza l'autorizzazione esplicita dell'organo competente (N. 3), a terzi non potrà essere data conoscenza del

contenuto degli atti né mediante trasmissione dei documenti originali, degli estratti o delle copie né in altro modo. E' applicabile il N. 5.

- 32 Lo stesso vale, per analogia, per i casi in cui gli atti vengono consultati. I documenti messi a disposizione per consultazione non possono essere copiati senza l'autorizzazione dell'organo competente (N. 3).
- 33 I N. 31 e 32 non sono applicabili alla persona interessata.

4.3 Momento della consultazione degli atti

- 34 Gli atti possono essere consultati in ogni momento. L'organo competente (N. 3) sceglie il modo di consultazione che non pregiudichi né l'istruzione della pratica né la notifica di una decisione o di una decisione pronunciata su un'opposizione. Dopo la presentazione di un ricorso spetta alle autorità di ricorso competenti o al Tribunale federale delle assicurazioni decidere in merito alla consultazione degli atti ([art. 56 segg. LPGA](#) e [art. 84 segg. LAVS](#)).

4.4 Limitazioni

4.41 In caso di eccessive difficoltà amministrative

- 35 Se la comunicazione dei dati secondo i N. da 7 a 25 è legata a eccessive difficoltà amministrative o se in un caso particolare è prevedibile che accertamenti più approfonditi non modificheranno il risultato, spetta all'organo competente (N. 3) decidere in che misura la richiesta può essere accettata. Questa regola non è applicabile alla persona interessata.

4.42 In caso d'informazioni relative a referti medici e di consultazione di incarti medici

- 36 La persona interessata ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare gli atti medici che la riguardano. Qualora la conoscenza di tali contenuti potrebbe ripercuotersi negativa-

mente sulla persona interessata, può esserle richiesto di designare un medico al quale saranno trasmesse informazioni e dal quale sarà informata ([art. 47 cpv. 2 LPGA](#)).

4.43 In caso di estratti di CI

- 37 Gli estratti di CI ai sensi dell'[articolo 141 OAVS](#) vengono consegnati generalmente solo su richiesta scritta e unicamente alla persona interessata, al suo rappresentante legale o ad un avvocato cui sono stati dati pieni poteri. Se la richiesta è fatta da un altro terzo, questo deve essere in possesso di una procura che riporti almeno il testo modello di cui all'allegato 1. Se la procura è incompleta, l'estratto di CI viene inviato all'indirizzo della persona interessata con rimando al terzo.

4.44 In caso di documenti interni

- 38 I documenti interni come i rapporti, le richieste, i processi verbali, annotazioni per gli atti o i progetti sono esclusivamente ad uso interno e consentono di formare un parere obiettivo nei singoli casi. In caso di dubbio, il documento non è da considerare interno. Gli allegati ai documenti interni non sono automaticamente considerati interni.
- 39 La consultazione di documenti interni può essere rifiutata a terzi, non però alla persona interessata o al suo rappresentante. Rimane riservato il N. 34.
- 40 Nel quadro dei regressi la corrispondenza tra gli organi AVS/AI e il servizio di regresso, rispettivamente l'UFAS e l'INSAI è considerata come documento interno.
- 41 Invece, è senz'altro autorizzata la consultazione dei documenti (p. es. il modulo "Foglio complementare R" oppure quello concernente l'annuncio del regresso contro terzi responsabili "Annonce du recours contre les tiers responsables", d/f) redatti dagli organi dell'AVS o dell'AI in caso di regresso conformemente alle circolari sul regresso AVS o AI.

4.45 In caso di atti appartenenti a terzi

- 42 I documenti messi a disposizione da un terzo (per esempio l'assicurazione militare) possono di regola essere dati da consultare solo con il suo consenso scritto. Questa limitazione non si applica se la persona interessata, o il suo rappresentante legittimato, vuole consultare l'incarto della prima (STFA del 9.12.1986, RCC 1988 p. 42 cons. 2b).

5. Emolumenti

- 43 In linea di principio le informazioni sono gratuite.
- 44 Qualora venissero chiesti dati o un incarto con il consenso esplicito della persona interessata (N. 23 e 24) oppure dati non personali (N. 25), sarà riscossa una tassa se la comunicazione richiede numerose copie, altre riproduzioni o speciali ricerche. In base all'[articolo 14 segg. dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa \(RS 172.041.0\)](#) vengono percepite le seguenti tasse:
- fotocopie: 50 centesimi per pagina;
 - altre riproduzioni: secondo le tariffe degli stampati della Cancelleria federale (cfr. [ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse dell'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale \(RS 172.041.11\)](#));
 - ricerche: 30 franchi per ogni mezzora o sua frazione.
- 45 L'organo competente (N. 3) può ridurre o rimettere l'emolumento per indigenza della persona ad esso assoggettata o per altri motivi importanti.
- 46 Se una persona chiede di consultare i propri atti al di fuori della procedura, l'ufficio competente può richiedere in via eccezionale che partecipi equamente alle spese se:
- le informazioni desiderate le erano già state comunicate negli ultimi dodici mesi e la persona non è in grado di giustificare un interesse legittimo (p. es. una modifica non annunciata dei propri dati) oppure

– la comunicazione delle informazioni comporta una mole di lavoro particolarmente notevole.

La partecipazione ammonta ad un massimo di 300 franchi.

I N. 44 e 45 si applicano per analogia. La persona richiedente viene informata preventivamente dell'importo e può ritirare la sua richiesta entro 10 giorni. E' riservato il N. 47.

- 47 Per la consultazione dei CI si applica l'[articolo 141 capoversi 1 e 1^{bis} OAVS](#).

6. Rimedi giuridici

- 48 Se la richiesta della persona interessata o del suo rappresentante di ottenere dati, di consultare atti o di consegnare gli stessi è respinta, ciò deve avvenire sotto forma di decisione con indicazione dei rimedi giuridici ([art. 49 segg. LPGA](#)).

- 49 Le vertenze tra l'organo competente e un terzo che chiede dati, la consultazione degli atti o la trasmissione di copie sono risolte con una decisione dell'UFAS ([art. 209^{bis} OAVS](#)).

7. Entrata in vigore

- 50 La presente circolare entra in vigore il 1° luglio 2006 e sostituisce quella in vigore dal 1° gennaio 2003.

Allegato 1

Modello di procura secondo il N. 37

“Con la presente autorizzo X a chiedere estratti dai miei conti individuali (CI) dell’AVS e a prendere visione di tutte le informazioni che vi figurano. Rientrano in questi dati in particolare l’ammontare dei miei redditi e le remunerazioni dal compimento del 17° anno d’età, i nomi dei miei datori di lavoro precedenti e di quello attuale, eventuali divorzi, la mia posizione professionale passata ed attuale, i miei accrediti per compiti assistenziali, i miei periodi di affiliazione all’assicurazione facoltativa AVS/AI, i miei periodi di disoccupazione, i miei periodi di servizio militare, civile o di protezione civile, i miei periodi d’invalidità, i miei periodi d’indennità dell’Assicurazione militare ecc.

Libero dall’obbligo del segreto professionale e legale la/le cassa/e di compensazione competente/i e la/le incarico espressamente di inviare i CI direttamente a X che si impegna a comunicarmi eventuali discordanze e ad inviarmi una copia di tutti i CI non appena li ha ricevuti in modo che io abbia la possibilità di controllarne l’esattezza e di far correggere gli errori entro 30 giorni dalla notifica dei CI a X. Sono cosciente che, se non è domandato nessun estratto conto, se l’esattezza dell’estratto conto non è contestata o se un reclamo è stato respinto, la rettifica delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta al momento in cui si verifica l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati ([art. 141 cpv. 3 OAVS](#)).”

Allegato 2

Raccomandazioni all'attenzione delle casse di compensazione professionali

1. La LTras si applica alle casse di compensazione professionali solo negli ambiti in cui emanano decisioni e non per l'insieme delle loro attività ([art. 2 cpv. 1 lett. b LTras](#)).
2. Giusta l'[articolo 4 LTras](#), sono fatte salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali. Tali disposizioni sono contenute nella LPGa (obbligo del segreto, [art. 33 LPGa](#)) e nelle singole leggi sulle assicurazioni sociali (ad es. comunicazione dei dati giusta l'[art. 50a LAVS](#)). L'UFAS ha elaborato un documento sui rapporti tra la LTras, la LPGa e le leggi sulle assicurazioni sociali, che può essere richiesto in caso di bisogno.
3. L'Ufficio federale di giustizia, competente per la nuova legge, ha sviluppato diversi strumenti per facilitarne l'applicazione:
 - raccomandazioni sugli aspetti tecnici e organizzativi dell'applicazione
 - guida per l'esame delle domande e lista di controllo
 - modello di presa di posizione
 - modello di decisioneSi raccomanda di utilizzare questi strumenti di base, disponibili su Internet all'indirizzo <http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/dokumentation/oeffentlichkeit.html>
4. Il rispetto delle esigenze in materia di protezione dei dati è garantito anche nell'ambito della LTras. In caso di dubbio è quindi giusto negare l'accesso a un documento (presa di posizione scritta giusta l'[art. 12 LTras](#)) e aspettare che il richiedente presenti una domanda di mediazione presso l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato). Se la mediazione ([art. 13 LTras](#)) non ha successo, l'Incaricato emana una raccomandazione. Solo in seguito è emanata una decisione (nei casi menzionati all'[art. 15 LTras](#)). Va inoltre rilevato che l'Incaricato ha tra l'altro il compito d'informare d'ufficio o su richiesta le autorità sulle modalità di accesso ai documenti ufficiali ([art. 18 lett. b](#)

[LTras](#)). Va da sé che, col tempo, anche l'UFAS potrà fornire informazioni sulla prassi nell'ambito delle assicurazioni sociali.

5. La valutazione da attuare ai sensi dell'[articolo 21 dell'ordinanza \(OTras\)](#) sarà effettuata dall'UFAS nel quadro della comunicazione dei dati statistici delle casse di compensazione.

In mancanza di esperienze concrete, si può difficilmente valutare l'onere supplementare cagionato dall'applicazione della nuova legge. Pertanto, il Consiglio federale ha deciso di aspettare il risultato delle prime esperienze prima di mettere a disposizione personale supplementare per l'introduzione della nuova legge nell'Amministrazione federale. Finora nei pochi Cantoni che hanno introdotto leggi cantonali sul principio della trasparenza, non si sono registrate difficoltà degne di nota. Non si prevede quindi che la nuova legge comporterà un particolare onere supplementare. La disposizione transitoria ([art. 23 LTras](#)) secondo cui la nuova legge si applica soltanto ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un'autorità dopo la sua entrata in vigore faciliterà notevolmente la fase d'avvio.

Allegato 3

Modello di presa di posizione giusta l'[articolo 12 capoverso 4 LTras](#)

Gentili Signore, Egregi Signori,

con la presente prendiamo posizione in merito alla vostra domanda d'accesso del ...:

1. l'accesso ai seguenti documenti è negato (limitato / differito fino al ...):

Indicazione precisa di ogni documento oggetto di una limitazione, natura della limitazione, motivazione sommaria e base legale applicabile.

2. Per i restanti documenti l'accesso è accordato.

Vi preghiamo di prendere nota che la presente presa di posizione può essere oggetto di una domanda di mediazione giusta l'[articolo 13 LTras](#), nella misura in cui limita il vostro diritto d'accesso. La vostra domanda deve essere presentata **per iscritto** all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Feldeggweg 1, 3003 Berna, **entro 20 giorni** dalla ricezione della presente presa di posizione.

Conformemente all'[articolo 17 LTras](#) e agli [articoli 15 e 17 dell'ordinanza sulla trasparenza](#), vi trasmettiamo in allegato la fattura dell'emolumento per le prestazioni fornite. In caso di controversia sulla fattura, potete chiedere alla nostra autorità di emanare una decisione relativa all'emolumento giusta l'[articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza generale sugli emolumenti \(RS 172. 041.1\)](#).

Restando a vostra disposizione per altre informazioni, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri distinti saluti.

Firma

Motivazione della presa di posizione: lista di controllo

- La domanda non è formulata in modo sufficientemente preciso ([art. 10 cpv. 3 LTras](#)).
- La nostra autorità non è la destinataria principale del documento richiesto.
- Il documento richiesto non è un documento ufficiale accessibile ai sensi della LTras per i seguenti motivi:
 - non è registrato su alcun supporto ([art. 5 cpv. 1 lett. a](#), a contrario);
 - non è in possesso della nostra autorità ([art. 5 cpv. 1 lett. b](#), a contrario);
 - non concerne l'adempimento di un compito pubblico ([art. 5 cpv. 1 lett. c](#), a contrario);
 - non può essere allestito sulla base di un trattamento informatico semplice per i seguenti motivi ([art. 5 cpv. 2](#), a contrario): ... ;
 - è utilizzato per scopi commerciali dalla seguente autorità ([art. 5 cpv. 3 lett. a](#)): ... ;
 - la sua elaborazione non è terminata ([art. 5 cpv. 3 lett. b](#));
 - è destinato all'uso personale ([art. 5 cpv. 3 lett. c](#)).
- Il documento richiesto è stato stilato o ricevuto dalla nostra autorità prima dell'entrata in vigore della legge ([art. 23 LTras](#)).
- Il documento richiesto è già stato pubblicato ([art. 6 cpv. 3 LTras](#)). Il riferimento è il seguente: ...
- Il documento richiesto concerne un ambito al quale la LTras non è applicabile:
 - la nostra autorità non fa parte dell'Amministrazione federale e nell'ambito in questione non emana atti normativi né emette decisioni ([art. 2 cpv. 1 lett. b LTras](#));
 - il documento richiesto concerne una procedura giudiziaria, di composizione delle controversie o arbitrale ([art. 3 LTras](#)): [*indicare il tipo di procedura*];
 - il documento è dichiarato segreto in virtù delle disposizioni speciali seguenti ([art. 4 lett. a LTras](#)): [*indicare la legge federale applicabile nella fattispecie*].
- Si tratta di un documento della procedura di corapporto ([art. 8 cpv. 1 LTras](#)).
- Si tratta di un documento concernente posizioni relative a negoziati in corso o futuri ([art. 8 cpv. 4 LTras](#)).

- Il documento richiesto rientra in una delle eccezioni previste dalla legge ([art. 7 LTras](#)). L'accesso al documento potrebbe:
 - ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità ([art. 7 cpv. 1 lett. a LTras](#));
 - perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità ([art. 7 cpv. 1 lett. b LTras](#));
 - compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera ([art. 7 cpv. 1 lett. c LTras](#));
 - compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera ([art. 7 cpv. 1 lett. d LTras](#));
 - compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni ([art. 7 cpv. 1 lett. e LTras](#));
 - compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera ([art. 7 cpv. 1 lett. f LTras](#));
 - comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari ([art. 7 cpv. 1 lett. g LTras](#));
 - far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto ([art. 7 cpv. 1 lett. h LTras](#));
 - ledere la sfera privata di terzi o comportare la rivelazione di dati personali di terzi ([art. 7 cpv. 2 LTras](#)).

- L'autorità [*specificare l'autorità*] non ha ancora preso una decisione per la quale il documento richiesto costituisce la base ([art. 8 cpv. 2 LTras](#)). L'accesso al documento è quindi differito fino al ...

- Si tratta di un documento della procedura di consultazione degli uffici dichiarato non accessibile dal Consiglio federale ([art. 8 cpv. 3 LTras](#)).

Allegato 4

Modello di decisione

Decisione dell'autorità competente [*specificare l'autorità competente*] **nei confronti di ...** [*identità del richiedente ed, eventualmente, nome del suo rappresentante*]; **procedura d'accesso a documenti ufficiali ai sensi della legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione**

I. Ritenuto in fatto

1. Il [data] il richiedente ha inoltrato una domanda d'accesso all'autorità competente [*specificare l'autorità competente*] per poter consultare i seguenti documenti [*specificare i documenti*].
2. Il [data] l'autorità competente ha preso posizione in merito alla domanda d'accesso e informato il richiedente della decisione di limitare [*differire o negare*] il suo diritto d'accesso per i seguenti motivi: [*specificare la motivazione della presa di posizione*].
3. In seguito alla domanda di mediazione presentata dal richiedente, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) ha aperto una procedura di mediazione tra le parti che non ha avuto successo. Il [data] ... l'Incaricato ha emanato la seguente raccomandazione: [*riassunto della raccomandazione*].
4. Con richiesta del [data], il richiedente ha chiesto all'autorità competente di emanare una decisione ai sensi dell'[articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 17 febbraio 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione \(LTras, RS 152.3\)](#).

[o]:

Conformemente all'[articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 17 febbraio 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione \(LTras, RS 152.3\)](#), l'autorità emana una decisione se, in deroga alla raccomandazione dell'Incaricato, intende limitare, differire o negare il diritto d'accesso a un documento ufficiale.

II. Considerando in diritto

1. *[Motivazione giuridica delle limitazioni del diritto d'accesso secondo gli elementi determinanti del caso specifico]*
2. Gli argomenti del richiedente non sono fondati per i seguenti motivi: *[esame e motivazione]*

Per questi motivi, visti gli articoli ... [specificare gli articoli applicabili], l'autorità competente dichiara:

1. *[Il diritto d'accesso ai seguenti documenti ufficiali (specificare i documenti) è limitato].*

[Il diritto d'accesso ai seguenti documenti ufficiali (specificare i documenti) è differito fino al ...].

[Il diritto d'accesso ai seguenti documenti ufficiali (specificare i documenti) è negato].

[Il diritto d'accesso ai seguenti documenti ufficiali (specificare i documenti) è accordato].

2. Non vengono riscossi emolumenti.
3. La presente decisione è notificata al richiedente e viene trasmessa in copia all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza (dal 1° gennaio 2007 presso il Tribunale amministrativo federale) **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della presente decisione. L'atto di ricorso è indirizzato all'autorità di ricorso in due esemplari. Esso contiene le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

Data e firma dell'autorità